

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2008

che modifica la decisione 2007/718/CE relativa ad alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro

[notificata con il numero C(2008) 186]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/71/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito al recente manifestarsi di focolai di afta epizootica a Cipro, è stata adottata la decisione 2007/718/CE della Commissione, del 6 novembre 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica a Cipro ⁽³⁾ allo scopo di rafforzare le misure di lotta alla malattia varate da tale Stato membro nel quadro della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica abrogante la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e modificante la direttiva 92/46/CEE ⁽⁴⁾.
- (2) Mediante la decisione 2007/718/CE la Commissione ha stabilito le norme relative alla spedizione di determinate categorie di carne da alcune aree, elencate nell'allegato III di tale decisione, in cui non sia stato registrato alcun focolaio di afta epizootica per un periodo di almeno 90 giorni prima della macellazione e che rispettino determinate condizioni specifiche.

(3) In base all'evoluzione della situazione zoonosanitaria a Cipro e in particolare tenuto conto dei buoni risultati della sorveglianza effettuata, è ora possibile abolire l'area ad alto rischio di cui all'allegato I e dichiarare Cipro un'area a basso rischio da inserire nell'allegato II della decisione 2007/718/CE.

(4) La decisione 2007/718/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati della decisione 2007/718/CE sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2008.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

⁽³⁾ GU L 289 del 7.11.2007, pag. 45. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/65/CE (GU L 17 del 22.1.2008, pag. 8).

⁽⁴⁾ GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

ALLEGATO

«ALLEGATO I

—

————

ALLEGATO II

Cipro

————

ALLEGATO III

1	2	3	4	5	6	7	8
Gruppo	ADNS	Unità amministrativa	B	S/G	P	FG	WG

ADNS = Codice del sistema di notifica delle malattie animali (decisione 2005/176/CE)

B = carni bovine

S/G = carni ovine e caprine

P = carni suine

FG = selvaggina d'allevamento di specie sensibili all'afta epizootica

WG = selvaggina selvatica di specie sensibili all'afta epizootica»